

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 12 giugno 2018

CIRCOLARE CLIENTI N.4/2018

FATTURA ELETTRONICA PER LA CESSIONE DI CARBURANTE DAL 01.07.2018

(Art. 1, commi da 920 a 927, Legge n. 205/2017)
(Circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018, n. 8/E)
(Provvedimenti Agenzia delle Entrate 4.4.2018 e 30.4.2018)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

In data 01.07.2018 entra in vigore l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti come preannunciato dalla Finanziaria 2018, ecco le principali novità:

INTRODUZIONE

Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria **dall'1.7.2018** per le seguenti operazioni:

- **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
- **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.

Inoltre con l'abrogazione del DPR n. 444/97, si è definita la **soppressione della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione e si sono specificate le regole in base alle quali la deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA sono vincolate all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento che ne garantiscano la "tracciabilità".

Fattura elettronica

Come prescritto dall'art. 1, comma 917, Finanziaria 2018, a decorrere **dall'1.7.2018** l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica interessa le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per **motori per uso autotrazione**. Ne consegue che sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica dall'1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. La fattura elettronica va emessa tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**, rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018 e deve contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72. Resta pertanto **esclusa**

l'indicazione del numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi **non risultano obbligatori** dai citati artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una **puntuale "tracciabilità" della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo**. A tal fine il **numero di targa** può essere riportato nel campo "MezzoTrasporto" del file fattura elettronica.

FATTURA DIFFERITA

Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 8/E, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di **fattura differita** di cui all'art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.

È possibile utilizzare come documenti anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche**.

È quindi possibile emettere **un'unica fattura entro il 15 del mese successivo** riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

REGISTRAZIONE/CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

In materia di **registrazione** delle fatture è precisato che *"il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti"*.

Ne consegue, ad esempio, la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all'art. 6, DPR n. 695/96, per le **fatture di ammontare inferiore a € 300**, nel quale indicare:

- i numeri delle fatture emesse / ricevute dal contribuente;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA distinti per aliquota.

Relativamente alla **conservazione** delle fatture, l'Agenzia specifica che sarà disponibile un apposito **servizio** (tramite modalità online) in base al quale tutte le fatture elettroniche emesse / ricevute attraverso il SdI, saranno *"portate in conservazione"* utilizzando il servizio reso disponibile dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Abolizione scheda carburante

Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto l'**abolizione** dal 1° luglio 2018 della **scheda carburante**, e quindi ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"** (non in contanti).

I mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione del costo sono i seguenti:

- assegni, bancari / postali, circolari;
- vaglia cambiari / postali;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- mezzi di pagamento elettronici quali ad esempio
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario / postale;
 - bollettino postale.

Recapito della Fattura Elettronica

La fattura elettronica è **recapitata dal SDI (Sistema di Interscambio) al soggetto cessionario/committente** attraverso le seguenti modalità:

- a) sistema di posta elettronica certificata, "**PEC**" (modalità a nostro parere di più facile utilizzo);
- b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**" le cui modalità operative si possono trovare sul sito <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/> ;
- c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

La fattura può essere recapitata dal Sdi, per conto del cessionario/committente, anche ad un **intermediario**.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un **sistema di preregistrazione basato sulla partita Iva**, che consente al cessionario/committente di scegliere il canale attraverso il quale intende ricevere le fatture di acquisto.

Se il cessionario/committente **non si è preregistrato**, il soggetto emittente deve riportare nella fattura il codice destinatario comunicato dal destinatario, ovvero il codice convenzionale "**0000000**", e la **PEC** del destinatario stesso, in modo che il SDI provvede a recapitare la fattura al destinatario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.